

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Lidl & Companhia/Fazenda Pública

(Causa C-106/10) ⁽¹⁾

(Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta dovuta per la fabbricazione, l'assemblaggio, l'ammissione o l'importazione dei veicoli)

(2011/C 298/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Lidl & Companhia

Convenuta: Fazenda Pública

In presenza di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 73 e 78, primo comma, lett. a), in combinato disposto con l'art. 79, primo comma, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Inclusione, nella base imponibile dell'IVA, dell'importo dell'«imposta sobre veículos» portoghese — Imposta sui veicoli nuovi dovuta per la fabbricazione, l'assemblaggio, l'ammissione o l'importazione dei veicoli — Imposta da versare una sola volta, da parte dell'operatore o del venditore del veicolo, al momento dell'immissione del veicolo nel mercato portoghese

Dispositivo

Un'imposta come l'imposta sugli autoveicoli (imposta sobre veículos), di cui trattasi nella causa principale, il cui fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione di detta imposta e che è stata versata dal fornitore del veicolo considerato, rientra nella nozione di «imposte, dazi, tasse e prelievi» ai sensi dell'art. 78, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e deve, in applicazione di tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto della cessione di detto veicolo.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1° 5.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-133/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/81/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche — Impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2011/C 298/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 312, pag. 47).

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 28 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-215/10) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Assortimenti di unghie finte preformate in plastica — Validità del regolamento (CE) n. 1417/2007 — Altri lavori di materie plastiche (voce 3926) — Preparazioni per manicure o pedicure (voce 3304) — Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (voce 8214)]

(2011/C 298/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Pacific World Limited, FDD International Limited

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata — Validità della classificazione delle unghie finte in plastica nella posizione 3926 90 97 (altri prodotti in materie plastiche)

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2007, n. 1417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è valido nella misura in cui classifica le unghie finte e, pertanto, gli assortimenti di unghie finte, descritti nel suo allegato nella sottovoce 3926 90 97 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Lotta Gistö

(Causa C-270/10) (¹)

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 14, primo comma — Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell'Unione — Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l'interessato che abbia risieduto per tre anni all'estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all'obbligo fiscale illimitato)

(2011/C 298/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Lotta Gistö

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 14 (diventato art. 13) del Protocollo sui privilegi e immunità dell'Unione europea — Determinazione del domicilio fiscale dei dipendenti dell'Unione europea e del loro coniuge che non svolge una propria attività lavorativa nello Stato membro d'origine — Normativa nazionale che prevede per i cittadini una regola secondo cui, dopo che sono trascorsi tre anni a partire dalla fine dell'anno nel corso del quale il cittadino ha lasciato lo Stato, egli non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all'obbligo fiscale illimitato per quanto riguarda i suoi redditi

Dispositivo

L'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona alla quale, per il solo motivo che quest'ultima entra al servizio dell'Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell'Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest'ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-274/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Modalità d'esercizio — Art. 183 — Normativa nazionale che consente il rimborso dell'eccedenza di IVA solo nei limiti in cui essa superi l'importo dell'imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a pagamento)

(2011/C 298/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Simon e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, G. Koós, agenti e K. Magony, szakértő)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente il rimborso dell'eccedenza dell'IVA solo nei limiti in cui quest'ultima sia superiore all'importo dell'imposta risultante dalle operazioni non ancora pagate — Violazione del principio di neutralità fiscale

Dispositivo

1) La Repubblica di Ungheria:

— obbligando i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerga un'eccedenza, ai sensi dell'art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nel corso di un determinato periodo d'imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d'imposta successivo, qualora non abbiano pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, e

— per il fatto che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, siano tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d'imposta successivo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.